



**CITTÀ DI VILLORBA**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
E DEL CANONE MERCATALE**

In vigore dal 1.01.2021

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 3/02/2021



# Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

### INDICE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni .....	4
<b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b> .....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	4
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	5
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	5
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	6
Articolo 11 - Soggetto passivo .....	6
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	6
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....	6
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	7
Articolo 15 – Dichiarazione .....	7
Articolo 16 - Pagamento del canone .....	7
Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	8
Articolo 18 - Mezzi pubblicitari vari.....	8
Articolo 19 – Riduzioni .....	8
Articolo 20 - Esenzioni .....	8
<b>CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI -</b> .....	9
Articolo 21 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	9
Articolo 22 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	9
Articolo 23 - Impianti privati per affissioni dirette.....	10
Articolo 24 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	10
Articolo 25 - Diritto sulle pubbliche affissioni .....	10
Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo .....	11
Articolo 27 - Riduzione del diritto .....	11
Articolo 28 - Esenzione dal diritto.....	11
Articolo 29 - Pagamento del diritto .....	11
Articolo 30 - Norme di rinvio.....	11

<b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b> .....	12
Articolo 31 – Disposizioni generali .....	12
Articolo 32 - Funzionario Responsabile.....	12
Articolo 33 - Tipologie di occupazioni.....	12
Articolo 34 - Occupazioni abusive .....	12
Articolo 35 - Domanda di occupazione.....	13
Articolo 36 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione.....	13
Articolo 37 - Obblighi del concessionario .....	14
Articolo 38 - Durata dell’occupazione .....	14
Articolo 39 - Titolarità della concessione.....	14
Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione .....	14
Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione .....	15
Articolo 42 - Rinnovo della concessione .....	15
Articolo 43 - Criteri per la determinazione del canone .....	15
Articolo 44 - Classificazione delle zone.....	16
Articolo 45 - Valutazione economica delle attività .....	16
Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	16
Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone .....	17
Articolo 48 - Soggetto passivo .....	17
Articolo 49 - Esenzioni ed Agevolazioni .....	17
Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	18
Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	18
 <b>CAPO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI</b> .....	18
Articolo 52 - Accertamento sanzioni indennità interessi e riscossione coattiva.....	18
Articolo 53 – Rimborsi e compensazione .....	19
 <b>CAPO VI – CANONE AREE MERCATALI</b> .....	19
Articolo 54 – Disposizioni generali .....	19
Articolo 55 - Funzionario Responsabile.....	19
Articolo 56 - Domanda di aree mercatali.....	19
Articolo 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 58 - Classificazione delle zone.....	20
Articolo 59 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	20
Articolo 60 - Occupazioni abusive.....	20
Articolo 61 - Soggetto passivo .....	21
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	21
Articolo 63 – Decadenza, estinzione, sospensione e revoca .....	21
Articolo 64 - Accertamento e riscossione coattiva.....	21
Articolo 65 - Rimborsi.....	21
Articolo 66 - Sanzioni .....	22
 <b>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	22
Articolo 67- Disposizioni finali e transitorie.....	22

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari come da ultimo modificato con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 25 settembre 2017.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Soggetto attivo del canone è il Comune di Villorba.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Le funzioni sono attribuite a personale del Comune in possesso di idonea professionalità individuato con provvedimento dei competenti organi dell'ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Regolamento per gli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici, dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché ai fini della tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico presente nel territorio comunale.

### **Articolo 5 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento Comunale per gli impianti pubblicitari.

3. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto ed il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

#### ***Articolo 6 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali previsti dal regolamento comunale per gli impianti pubblicitari.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma dei vigenti Regolamenti per gli impianti pubblicitari e di polizia urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in casi eccezionali e dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità, pari al canone maggiorato del 50 per cento di cui al successivo articolo 52, si considera in ogni caso permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito dall'Amministrazione, che ancora residua.

### **Articolo 10 - Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 11 - Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica calcolata in metri quadri nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio superiori a 5 metri quadrati, il canone è calcolato sulla superficie complessiva risultante.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte in caratteri alfanumerici, eventualmente completate da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, comprese quelle su tende, vetrine, stendardi, tabelle, pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o nelle pertinenze accessorie di un esercizio di industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

#### **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, applicando i coefficienti di maggiorazione o riduzione approvati con delibera della Giunta comunale.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle zone;
  - b) superficie e tipologia del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa, sonora;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2 lett. a) si prevede la suddivisione del territorio in due categorie, in relazione alla loro importanza sotto il profilo pubblicitario, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 dl 22 dicembre 2007 e s.m.i. .
4. In sede di prima applicazione la graduazione delle tariffe è definita in misura tale da garantire un gettito pari a quello conseguito dai tributi sostituiti dal canone patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 15 - Dichiarazione**

1. La richiesta di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari equivale alla presentazione di dichiarazione da parte del soggetto passivo. La richiesta deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità, su modello predisposto dal Comune e trasmessa allo S.U.A.P.. Nella richiesta devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione e le dimensioni dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. In caso di esposizioni pubblicitarie non soggette ad autorizzazione da parte del Comune di cui al D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i, va presentata dichiarazione da parte del soggetto passivo prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario. La dichiarazione deve contenere ogni elemento necessario all'identificazione del mezzo e alla determinazione del canone. In particolare va dichiarata al Comune la diffusione di messaggi mediante:
  - Pubblicità su veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune e veicoli di proprietà o utilizzo da parte di imprese con sede nel Comune;
  - Locandine;
  - Pubblicità su rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette Vele);
  - Distribuzione di volantini.
3. In caso di variazione, che comporti la modificazione della superficie o del tipo di pubblicità esposta, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata una dichiarazione o una richiesta di variazione del messaggio pubblicitario in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione richiesta e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni, l'autorizzazione o la dichiarazione hanno effetto anche per gli anni successivi; tale dichiarazione di esposizione pubblicitaria si intende prorogata per l'anno successivo, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le previsioni del presente regolamento.

#### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il versamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari o della presentazione della dichiarazione.
3. Per le annualità successive a quella di rilascio dell'autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;

4. Per le diffusioni pubblicitarie annuali, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni;
5. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; Qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, il pagamento può essere corrisposto in rate trimestrali di pari importo aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario;
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto nel caso di veicoli ad uso pubblico al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e nel caso di veicoli a uso privato al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### **Articolo 18 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona, mezzo o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto per ciascun giorno o frazione e per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero se itinerante per ciascun veicolo circolante.

#### **Articolo 19 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a iniziative politiche, sindacali e di categoria, sociali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Articolo 20 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non

- superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### **Articolo 21 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari come da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25 settembre 2017.

#### **Articolo 22 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiali costituiti,

contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
  - per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 25%
  - per le affissioni di natura commerciale il 75%.

### ***Articolo 23 - Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### ***Articolo 24 - Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, di norma entro 10 giorni dalla richiesta, fatta salva la disponibilità degli spazi.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati con altri esemplari forniti dallo stesso committente.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi lavorativi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### ***Articolo 25 - Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

### **Articolo 26 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### **Articolo 27 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

### **Articolo 28 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 29 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 835 della Legge n. 160/2019.

### **Articolo 30 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 31 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree soggette ad uso pubblico.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati.

### **Articolo 32 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Le funzioni sono attribuite a personale del comune in possesso di idonea professionalità individuato con provvedimento dei competenti organi dell'ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 33 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le occupazioni occasionali di durata non superiore ad ore 10 complessive:
  - per pronto intervento;
  - per piccole riparazioni e lavori di manutenzione, quali, a titolo non esaustivo, i lavori di manutenzione del verde, di recinzioni, di infissi, pareti, coperture;
  - di allestimento;
  - determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico, fatti salvi gli adempimenti e le autorizzazioni previste dalle norme sulla circolazione stradale.

### **Articolo 34 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
  - per le quali non sia stato eseguito il pagamento del canone di occupazione annuale.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano in ogni caso permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 35 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. Relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, la domanda va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. La richiesta di occupazione per le attività di circo, luna park e spettacoli viaggianti deve essere presentata al Comando di Polizia Locale che provvede all'istruttoria del procedimento.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari previsti per la particolare tipologia di occupazione ed in particolare dalla planimetria dell'area interessata e da ogni documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### **Articolo 36 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto della concessione o dell'autorizzazione, secondo la struttura organizzativa dell'Ente, riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico.
2. Il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato dal precedente articolo. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullastanza qualora dall'occupazione possa derivare intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni e agli altri uffici dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari.

#### **Articolo 37 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste;
  - f) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati;
  - g) rispettare i diritti di terzi vantati sui beni oggetto di concessione.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Articolo 38 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Articolo 39 - Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. L'emissione della nuova concessione è subordinata alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi o riferiti al periodo in corso relativi all'occupazione oggetto di cessione. Il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso o per il periodo in corso, a qualsiasi titolo dovuto, in ragione della concessione. La procedura non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto.
4. Ove il subentrante non provveda alla richiesta di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

#### **Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e di altri oneri sostenuti per il rilascio della concessione né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
  3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
    - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
    - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
    - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
  4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
  5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
  6. Non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal titolare della concessione per il rilascio del provvedimento della stessa concessione.

#### ***Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione***

1. Il Responsabile del procedimento può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del solo canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 42 - Rinnovo della concessione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della concessione in scadenza e la durata del rinnovo o della proroga, da presentare negli stessi termini previsti per la domanda di occupazione.

#### ***Articolo 43 - Criteri per la determinazione del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si determina il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa standard è graduata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione degli spazi e delle aree pubbliche in base al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al valore economico di cui alla precedente lettera d) sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno. In sede di prima applicazione i

coefficienti sono determinati in misura tale da garantire un gettito pari a quello conseguito dal Canone di Occupazione Suolo Pubblico sostituito dal Canone disciplinato dal presente Regolamento.

#### **Articolo 44 - Classificazione delle zone**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le zone del Comune sono classificate in due categorie:
  - I categoria Centri abitati con applicazione del coefficiente di importanza pari a 1
  - II categoria tutte le altre aree, con applicazione del coefficiente di importanza pari a 0,5sulla base della perimetrazione dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., come approvata dalla Giunta comunale con delibera n.ro 29 in data 11/03/2011. L'eventuale revisione della classificazione degli spazi e delle aree pubbliche potrà essere deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Articolo 45 - Valutazione economica delle attività**

Ai fini della graduazione della tariffa, la valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è effettuata sulla base della seguente tabella:

<b>N°</b>	<b>Descrizione attività od occupazione</b>
1	Attività di bar, ristoranti, pubblici esercizi e simili
2	Vendita / esposizione, da parte di negozianti di frutta, verdura, ecc.
3	Vendita/esposizione, da parte di negozianti, di altri prodotti commerciali
4	Chioschi, edicole e simili
5	Circhi
6	Luna park e spettacoli viaggianti
7	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc. (posteggi temporanei)
8	Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche (solo temporanea)
9	Metanodotti, gasdotti, oleodotti e simili (solo temporanea)
10	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico
11	Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico
12	Parcheggi pubblici a pagamento
13	Parcheggi riservati (parcheggi esclusivi)
14	Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.)
15	Manifestazioni culturali, sportive e simili realizzate da Enti e Imprese commerciali
16	Attività di pubblicità

#### **Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone
  - a) In rapporto alle ore di occupazione, considerando per intero le eventuali frazioni di ora;
  - b) in rapporto ai giorni, considerando per intero l'occupazione superiore a 10 ore

#### **Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,5. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune mediante pec entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

È fatta salva la corresponsione a carico del richiedente di diritti di segreteria e/o istruttoria connessi alle prestazioni erogate dai servizi comunali per l'esame, l'istruttoria e l'evasione della richiesta, ove previsto per lo specifico procedimento e secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 48 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 49 - Esenzioni ed Agevolazioni**

1. Sono esenti dal canone le occupazioni previste dall'art. 1, comma 833 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..
2. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere la concessione, non sono soggette al pagamento del canone:
  - a) Le occupazioni effettuate da enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, sempreché l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
  - b) Le occupazioni effettuate in occasione di iniziative politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici o sia realizzata con il patrocinio dell'ente;
  - c) le occupazioni temporanee con intrattenimenti e spettacoli viaggianti o con altre attività, anche commerciali, realizzate nell'ambito di manifestazioni sociali, culturali, sportive e ricreative, organizzate o patrocinate dal Comune, a condizione che sia garantito il libero accesso agli avventori e vengano accordate su richiesta del Comune condizioni agevolative per la fruizione dei servizi offerti ai cittadini.
3. Le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **CAPO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 52 - Accertamento sanzioni indennità interessi e riscossione coattiva**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive e la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive e la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per in caso di difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del

pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali tributarie ed assimilate e s.m.i..

8. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'art 1 della Legge 160/2019 e dal regolamento generale relativo alle entrate tributarie ed assimilate e s.m.i..

#### **Articolo 53 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale, indennità, interessi e sanzioni di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro i termini di cui al comma precedente l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

### **CAPO VI – CANONE AREE MERCATALI**

#### **Articolo 54 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ad aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Articolo 55 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite a personale del comune in possesso di idonea professionalità individuato con provvedimento dei competenti organi dell'ente. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **Articolo 56 - Domanda di aree mercatali**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, posteggi isolati e fiere come da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2008.

#### **Articolo 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa standard è graduata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione degli spazi e delle aree pubbliche in base al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;

- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione, così distinto:

N°	Descrizione attività od occupazione
1	Commercio ambulante in posteggi isolati stagionali
2	Commercio ambulante in mercati e posteggi isolati ad esclusione dei posteggi stagionali
3	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc. (posteggi temporanei)

3. I coefficienti riferiti al valore economico di cui alla precedente lettera d) sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno. In sede di prima applicazione i coefficienti sono determinati in misura tale da garantire un gettito pari a quello conseguito in applicazione dal Canone di Occupazione Suolo Pubblico sostituito dal Canone disciplinato dal presente Capo del Regolamento.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

#### **Articolo 58 - Classificazione delle zone**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le zone del Comune sono classificate in due categorie:
  - I categoria Centri abitati con applicazione del coefficiente di importanza pari a 1
  - II categoria tutte le altre aree, con applicazione del coefficiente di importanza pari a 0,5
 sulla base della perimetrazione dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., come approvata dalla Giunta comunale con delibera n.ro 29 in data 11/03/2011. L'eventuale revisione della classificazione degli spazi e delle aree pubbliche potrà essere deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 59 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; considerando per intero l'occupazione superiore a 10 ore.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera deve comprendere quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013, limitatamente ai casi di occupazione temporanea da parte di operatori precari.

#### **Articolo 60 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di

fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 61 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 63 - Decadenza, estinzione, sospensione e revoca**

1. Si applicano le condizioni di decadenza, estinzione, sospensione e revoca previste dal capo IV del presente Regolamento, in quanto applicabili.

#### **Articolo 64 - Accertamento e riscossione coattiva**

2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 .
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 65 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale, indennità, interessi e sanzioni di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro i termini di cui al comma precedente l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

### **Articolo 66 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali tributarie e assimilate e s.m.i..

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 67- Disposizioni finali e transitorie**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
2. Nelle more dell'applicazione del presente Regolamento e delle tariffe sul canone patrimoniale, l'importo dovuto per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, ICIP, DPA., salvo successivo conguaglio commisurato ai nuovi importi dovuti.
3. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nelle banche date comunali, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui all'art. 1 comma 817 della Legge nr. 160/2019.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
5. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento produce i suoi effetti con decorrenza 1 gennaio 2021.